



Città di Ercolano

(Provincia di Napoli)

Regolamento del CONSIGLIO e delle COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 22.05.2002.

(pubblicato all'Albo Pretorio, per giorni 15 dal 10 giugno 2002, adeguato ai sensi del T.U.E.L. approvato con Decr.Leg.vo n.267/2000, in vigore dal 26 giugno 2002)

- **Modificato con atto di Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2007.**
- **Ulteriormente modificato con atto di Consiglio Comunale n.19 del 07.06.2010.**
- **Ulteriormente modificato con atto di Consiglio Comunale n. 30 del 18.04.2011.**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri Comunali-----	pag. 4
Art. 2. Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano-----	pag. 4
Art. 3. Primi adempimenti del Consiglio-----	pag. 4

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione-----	pag. 5
Art. 5. Costituzione-----	pag. 5
Art. 6. Conferenza dei Capigruppo-----	pag. 5

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7. Istituzione e composizione-----	pag. 6
Art. 8. Notizie sulla costituzione-----	pag. 6
Art. 9. Commissione Consiliare temporanea di controllo o garanzia-----	pag. 7
Art. 10. Insediamento-----	pag. 7
Art. 11. Convocazione-----	pag. 7
Art. 12. Funzionamento - Decisioni-----	pag. 7
Art. 13. Partecipazione del Sindaco-----	pag. 7
Art. 14. Segreteria - Verbalizzazione-----	pag. 8
Art. 15. Indagini conoscitive-----	pag. 8
Art. 16. Commissioni speciale di indagine o di inchieste-----	pag. 8
Art. 17. Sedute delle Commissioni-----	pag. 8

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 18. Sede delle sedute del Consiglio Comunale-----	pag. 8
Art. 19. Sessioni-----	pag. 8
Art. 20. Convocazione-----	pag. 9
Art. 21. Seduta prima convocazione-----	pag. 10
Art. 22. Seduta seconda convocazione-----	pag. 10
Art. 23. Ordine del giorno-----	pag. 10
Art. 24. Sedute - Adempimenti preliminari-----	pag. 10
Art. 25. Pubblicità e segretezza delle sedute-----	pag. 11

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 26. Ordine durante le sedute-----	pag. 11
Art. 27. Sanzioni disciplinari-----	pag. 11
Art. 28. Tumulto in aula-----	pag. 12
Art. 29. Comportamento del pubblico-----	pag. 12
Art. 30. Prenotazione per la discussione-----	pag. 12
Art. 31. Svolgimento interventi-----	pag. 12
Art. 32. Durata interventi-----	pag. 12
Art. 33. Questioni pregiudiziali e sospensive-----	pag. 13

Art. 34. Fatto personale-----	pag. 13
Art. 35. Udienze conoscitive-----	pag. 14
Art. 36. Dichiarazione di voto-----	pag. 14
Art. 37. Verifica numero legale-----	pag. 14
Art. 38. Votazione-----	pag. 14
Art. 39. Irregolarità nella votazione-----	pag. 15
Art. 40. Verbalizzazione riunioni-----	pag. 15
Art. 41. Diritti dei Consiglieri-----	pag. 15
Art. 42. Revoca e modifica deliberazioni-----	pag. 15
Art. 43. Incompatibilità-----	pag. 15

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 44. Diritti di iniziativa su atti deliberativi-----	pag. 15
Art. 45. Diritto all'informazione dei Consiglieri-----	pag. 16
Art. 46. Interrogazioni-----	pag. 16
Art. 47. Risposta alle interrogazioni-----	pag. 16
Art. 48. Interpellanze-----	pag. 16
Art. 49. Svolgimento delle interpellanze-----	pag. 17
Art. 50. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni-----	pag. 17
Art. 51. Mozioni-----	pag. 17
Art. 52. Svolgimento delle mozioni-----	pag. 17
Art. 53. Emendamenti alle mozioni-----	pag. 17
Art. 54. Ordini del giorno riguardanti mozioni-----	pag. 18
Art. 55. Votazione delle mozioni-----	pag. 18
Art. 56. Elaborazione a approvazione atti di indirizzo e verifica attuazione delle linee programmatiche-----	pag. 18

TITOLO VII

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 57 Composizione ed attribuzione dell'Ufficio di Presidenza-----	pag. 18
--	---------

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori-----	pag. 18
Art. 59. Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale-----	pag. 19
Art. 60. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione -----	pag. 19
Art. 61. Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio -----	pag. 19
Art. 62. Richiamo allo Statuto Comunale e alle leggi vigenti-----	pag. 19
Art. 63. Norme transitorie-----	pag. 20

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
3. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle funzioni sono stabilite dalla legge. L'ammontare dei compensi dovuti ai Consiglieri, per l'esercizio delle loro funzioni, è determinato dalle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.
4. Per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio Comunale il Bilancio e il PEG, nelle parti specificatamente destinate al Consiglio, assegnano le risorse finanziarie ed economiche necessarie.

Art. 2 Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Per la circostanza è convocato dal Sindaco e presieduto dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000, e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.
4. L'avviso di convocazione può essere rimesso anche con mezzo telematico (via fax, posta elettronica, ecc.).

Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art.40 del D.Lgs. n.267/2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - elezione del Presidente dell'Assemblea e dei Vice Presidenti;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - elezione, tra i propri componenti, della Commissione Elettorale Comunale.
2. Entro 60 giorni dalla sua elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Ciascun Consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Per l'approvazione di tali emendamenti sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.
3. Ogni gruppo potrà essere composto da uno o più Consiglieri. E' consentito la costituzione di un gruppo formato da un solo Consigliere anche nella ipotesi che il movimento o il partito politico che abbia dato vita ad una lista subisca scissioni a livello nazionale
4. Quando i componenti di un gruppo costituito nel corso del mandato amministrativo si riducono ad un numero inferiore a due, il gruppo è considerato automaticamente sciolto e i Consiglieri che ne facevano parte e che non abbiano aderito, entro tre giorni dallo scioglimento, ad altro gruppo, vengono iscritti al gruppo misto.
5. I Consiglieri che non intendono far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero di due, costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale. In caso contrario entrano a far parte del gruppo misto. Altresì ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio qualora intendano aderire ad altro gruppo già costituito.

Art. 5 Costituzione

1. La composizione dei gruppi consiliari e la designazione dei rispettivi Capigruppo viene comunicata, di norma, nella prima seduta del Consiglio. Nelle more della designazione del Capogruppo, le relative funzioni sono svolte dal consigliere anziano del gruppo.
2. Laddove la comunicazione di cui al comma precedente non avvenga nella prima seduta del Consiglio, nei dieci giorni successivi a tale seduta, ogni gruppo consiliare comunica al Presidente del Consiglio Comunale la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo.
3. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.
4. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.
5. I gruppi consiliari hanno sede presso il Comune. Ad essi, per l'esplicazione delle loro funzioni è assicurata la disponibilità di locali, personale ed attrezzature e possono essere assegnati contributi a carico del bilancio comunale, differenziati in rapporto alla consistenza numerica dei gruppi stessi.

Art. 6 Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è dal medesimo convocata ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7

Istituzione e composizione

1. Al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale e per una più approfondita e spedita trattazione degli argomenti di competenza dello stesso, in seno a tale Consiglio sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - Commissione Affari Istituzionali. Detta Commissione composta da un Consigliere per ogni gruppo consiliare esprimerà il suo parere, obbligatorio ma non vincolante, anche su ogni regolamento all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale;
 - Commissione Pari Opportunità;
 - Altre Commissioni il cui numero non può superare quello degli assessorati per l'esame degli argomenti di competenza degli stessi.
2. Con deliberazione consiliare possono essere costituite altre Commissioni permanenti in aggiunta a quelle innanzi previste.
3. Ogni commissione è composta da n. 5 Consiglieri Comunali, fatta eccezione per la 1^a Commissione Consiliare Permanente denominata "Affari Istituzionali e Trasparenza la cui composizione resta invariata"; salvo che dalla legge, ovvero con deliberazione consiliare, non è indicato un diverso numero.
4. L'assegnazione di Consiglieri, effettivi e supplenti, alle Commissioni è fatta sulla base delle designazioni dei gruppi consiliari ed in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, laddove possibile, la proporzione numerica esistente tra i gruppi stessi.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, su designazione dei gruppi consiliari provvede con proprio decreto alla costituzione delle Commissioni Consiliari.
6. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
7. Le Commissioni permanenti, oltre all'esame delle questioni di competenza consiliare, possono essere chiamate ad esprimere parere su altre questioni che il Sindaco, i singoli Assessori o i membri della stessa Commissione ritengono di richiedere.
8. Salvo il caso di motivata urgenza e previa comunicazione- in tal caso- del Sindaco al Presidente della Commissione competente per materia non possono essere scritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale proposte di deliberazione se non inviate al preventivo esame della competente Commissione a cura del Sindaco o dell'Assessore al ramo.
9. Le determinazioni della Commissione, sottoscritte dal Presidente, sono da questi trasmesse all'organo che ha richiesto il parere.
10. Il parere sarà reso dalla Commissione entro il termine di dieci giorni da quando è pervenuta la richiesta, salvo i casi di comprovata urgenza per i quali il richiedente tale parere può fissare un termine più breve. Trascorsi inutilmente il termine assegnato, il provvedimento potrà essere adottato, facendo l'Organo richiedente constatare la non avvenuta acquisizione del parere della competente Commissione.
11. In caso di comprovata necessità i termini di cui al comma precedente potranno essere prorogato, previa comunicazione del Presidente della Commissione all'Organo che ha richiesto il parere.

Art. 8

Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.

Art. 9

Commissione Consiliare temporanea di controllo o garanzia

1. Il Consiglio, su richiesta di uno o più dei suoi componenti e con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può istituire al proprio interno la Commissione di controllo o garanzia su istituzioni, aziende speciali, consorzi, società per azioni, enti concessionari, cui partecipa il Comune.
2. La Commissione esamina i bilanci e tutti gli altri atti connessi alla loro gestione. Dispone audizioni, convoca gli amministratori designati o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.
3. Il Consiglio Comunale nomina:
 - i componenti della commissione nel rispetto dei criteri indicati dal precedente art.7;
 - indica i compiti specifici demandati alla commissione e le modalità di svolgimento di essi.
4. I Responsabili degli Uffici, dei Servizi, gli Amministratori e i Dirigenti di aziende e istituzioni dipendenti dell'Ente hanno l'obbligo di fornire alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessarie.

Art.10

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindi giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 11

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Art. 12

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza dalla maggioranza dei componenti la commissione
2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 13

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, se richiesti, hanno l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14
Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni e provvede ai compiti di ufficio inerenti i lavori della Commissione.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dai Componenti della Commissione.

Art. 15
Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti e Aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti e copie degli stessi.
2. Alle Commissioni non è possibile opporre il segreto d'ufficio, salvo i casi previsti per legge

Art. 16
Commissione speciale di indagine o di inchieste

1. Il Consiglio Comunale, su richiesta di uno o più dei suoi componenti, così come previsto dall'art.26 dello Statuto Comunale, può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, di istituire Commissioni di indagine o di inchiesta per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali previste dallo Statuto Comunale.
2. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale nomina:
 - a) i componenti della Commissione nel rispetto dei criteri indicati dal precedente art.7;
 - b) fissa i termini entro il quale la Commissione deve concludere i lavori.
3. La delibera del Consiglio indica i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali.
4. Le riunioni delle Commissioni si svolgono a porte chiuse.
5. Al termine dei lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio. Ad esse possono essere allegate relazioni di minoranza.
6. A tali Commissioni non è opponibile il segreto d'ufficio, salvo i casi previsti per legge.

Art 17
Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 18
Sede delle sedute del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio si svolgono di norma nell'apposita sala della sede comunale
2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può convocare una seduta del Consiglio Comunale anche fuori della propria sede per rilevanti motivi di interesse della comunità.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 19 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della richiesta di convocazione - ovvero entro cinque giorni su determinazione del Presidente qualora i Consiglieri richiedenti o il Sindaco motivano la urgenza della trattazione - inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 20 Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri è disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale o con mezzo telematico (via fax, posta elettronica, ecc.)
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi motivata urgenza, da indicare nell'avviso di convocazione, questo, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere preventivamente sottoposto all'esame della conferenza dei Capigruppo e, quindi, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se non sia stata depositata nell'Ufficio degli Atti del Consiglio - unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata- contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.
10. Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 21 **Seduta prima convocazione**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 22 **Seduta seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.

Art. 23 **Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o ad almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art.19.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24 **Sedute - Adempimenti preliminari**

1. Nel giorno ed ora indicate nell'avviso di convocazione il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello nominale dei Consiglieri, che sarà ripetuto una seconda volta nello spazio di un'ora a decorrere da quella stabilita dall'avviso di convocazione, qualora nel primo appello non venga constatato il numero legale prescritto.
2. Quando risulti il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e, qualora invece non risultasse tale numero, lo farà constatare nel processo verbale e dichiarerà la diserzione della seduta, rinviandola in seconda convocazione.
3. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente designa tre Consiglieri con l'incarico di scrutatori per le votazioni sia palesi che segrete.
4. Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e/o necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione. Su tanto è ammessa la discussione, ma ogni intervento non può durare più di quindici minuti. E' possibile una sola replica che non può durare più di cinque minuti.
5. All'inizio di ogni seduta viene data lettura del processo verbale della seduta precedente ed il Consiglio può darlo per letto. Ogni Consigliere, tuttavia, ha il diritto di chiedere che si dia lettura di tutto o di parte del processo verbale della seduta precedente.
6. Prima che si proceda all'approvazione del processo verbale della seduta precedente è data la parola per fare osservazioni e rettifiche o dare chiarimenti oppure per fatto personale.

L'intervento non può durare più di dieci minuti ed è possibile eventuale replica che non può durare più di cinque minuti. Le rettifiche e le dichiarazioni vengono riportate nel verbale delle sedute in cui sono fatte.

7. Nel caso in cui nessun Consigliere fa osservazioni sul processo verbale si procede alla votazione per alzata di mano.
8. All'inizio di ogni seduta, prima della discussione degli argomenti all'ordine del giorno, ogni Consigliere può chiedere la parola, per non più di dieci minuti, per fare celebrazioni, commemorazioni, comunicazioni o interventi su questioni di notevole importanza. Il Presidente, però, può togliergli la parola qualora il Consigliere trattasse argomenti estranei a celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni, ovvero argomenti che il Presidente medesimo non ritenga di notevole importanza.
9. Salvo il caso di cui al precedente comma, nessun argomento può essere discusso nelle sedute se non è stato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Art. 25

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone o se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 26

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 27

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente dell'Assemblea.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire immediatamente spiegazioni al Consiglio. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.
5. Laddove venga disposta la esclusione ed il Consigliere non abbandoni l'aula, il Presidente, previa sospensione della seduta, può chiedere l'intervento della forza pubblica per l'allontanamento del predetto dall'aula consiliare.
6. A nessun Consigliere è consentito interrompere un oratore, salvo che si tratti di un richiamo al Regolamento; in tal caso il Consigliere deve rivolgere il rilievo al Presidente.

Art. 28 **Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente dell'Assemblea sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta; non è necessaria la comunicazione agli assenti.

Art. 29 **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 30 **Prenotazione per la discussione**

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri, che intendono fare comunicazioni, dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente all'inizio della seduta, il quale li autorizza ad intervenire per non più di dieci minuti. Su tali dichiarazioni o richieste non è consentita alcuna discussione.

Art. 31 **Svolgimento interventi**

1. Il Presidente dell'Assemblea, allorché deve discutersi una proposta, concede la parola al relatore ovvero al proponente; quindi concede la parola ai Consiglieri secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno, ovvero per mozioni d'ordine.
4. Il Segretario Comunale può intervenire soltanto se richiesto anche da un solo Consigliere ed esclusivamente per richiami alla legge, allo Statuto o al Regolamento.

Art. 32 **Durata interventi**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente dell'Assemblea.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, secondo comma, del D. Lgs. n.267/2000 (T.U. Ordinamento Enti Locali);

- b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i quindici minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea; eventuali modifiche e/o emendamenti delle proposte possono essere presentati nel corso della discussione relative a tali proposte;
 - d) i dieci minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
 4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
 5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
 6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
 7. Gli eventuali ordini del giorno e gli emendamenti sono votati subito dopo la chiusura della discussione degli stessi, secondo l'ordine di presentazione.
 8. Su qualsiasi argomento in discussione, qualora nessun Consigliere iscritto a parlare chiede la parola, il Presidente, interpellato il Consiglio se altri intendono prendere la parola, dichiara chiusa la discussione; dopo la chiusura della discussione possono prendere la parola l'Assessore o il Consigliere proponente e l'eventuale relatore.

Art. 33 **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i dieci minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di dieci minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 34 **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente dell'Assemblea decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di

intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 35 **Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio, con i voti favorevoli della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula, può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune e del Consiglio stesso.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i Dirigenti ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, gli Amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, Difensore Civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 36 **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere, compreso il Sindaco, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti. Le dichiarazioni di voto saranno espresse secondo l'ordine di richiesta presentata al Presidente del Consiglio.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 37 **Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati se si tratta di seduta di prima convocazione, ovvero di un terzo se si tratta di seduta di seconda convocazione. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 38 **Votazione**

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente dell'Assemblea. La votazione deve comunque avvenire per appello nominale se richiesto anche da un solo Consigliere.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
5. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 39
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 40
Verbalizzazione riunioni

1. Il processo verbale della seduta è curato dal Segretario Comunale o direttamente o attraverso sistemi tecnologici
2. Esso va comunicato all'Assemblea nei modi cui al quinto comma dell'art. 24 ed è firmato dal Segretario.

Art. 41
Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 42
Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 43
Incompatibilità

1. I Consiglieri Comunali ed il Segretario Comunale devono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge.
2. In caso di allontanamento del Segretario, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di Segretario Verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 44.
Diritti di iniziativa su atti deliberativi

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 21 dello Statuto Comunale, il Consigliere può presentare proposte di deliberazione concernenti le materie attribuite alla competenza del Consiglio Comunale, dalla legge o dallo Statuto stesso.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Segretario Generale per il perfezionamento secondo le procedure di rito.
4. La proposta di deliberazione così perfezionata deve essere trasmessa alla Commissione Consiliare per materia .

Art.45
Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del comune ed a quelli degli Enti e delle Aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, copia dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti gli stessi.
3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un Consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai Capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni adottate dalla Giunta.

Art. 46
Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea da uno o più Consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco o l'Assessore delegato in tal caso sono tenuti a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.
5. Ove non venga chiesta la risposta scritta il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono nella prima seduta successiva alla presentazione, sempre che tale presentazione avvenga almeno sei giorni prima della data fissata per la seduta, altrimenti la risposta dovrà avvenire nella prima seduta utile da tenersi, comunque, entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione.

Art. 47.
Risposta alle interrogazioni

1. All'inizio della seduta all'uopo fissata, l'interrogante può illustrare la sua interrogazione per un tempo non superiore a quindici minuti.
2. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore delegato. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
3. L'eventuale replica, da parte dell'interrogante non può avere durata superiore a dieci minuti. Nessuna replica è consentita al Sindaco o all'Assessore delegato.
4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
5. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 48.
Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco o l'Assessore delegato risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 49
Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a quindici minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a dieci minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto. Non è consentita alcuna replica da parte del Sindaco o dell'Assessore.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dal Sindaco o dall'Assessore delegato ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 50
Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte del Sindaco o dell'Assessore delegato, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 51
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 52
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai quindici minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 53
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 54
Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 55.
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 56
Elaborazione e approvazione atti di indirizzo e verifica attuazione delle linee programmatiche

1. Durante il mandato elettorale, il Consiglio può elaborare e approvare, con la maggioranza dei Consiglieri presenti, atti di indirizzo per l'adeguamento delle linee programmatiche del Sindaco.
2. Annualmente in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Sindaco e gli Assessori dovranno presentare compiuta relazione sull'attuazione delle linee programmatiche, al fine di consentirne la verifica da parte del Consiglio Comunale.

TITOLO VII
UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 57
Composizione ed attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da due Vice Presidenti, esso è presieduto e si riunisce previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale.
2. I Vice Presidenti, con priorità al Vice Presidente anziano, per cifra elettorale, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza.
3. Ai fini del corretto espletamento delle attribuzioni conferitigli dal presente Regolamento, all'Ufficio di Presidenza sono assicurati l'organico, le attrezzature ed i servizi, per procedere, tra l'altro, all'assegnazione di fondi necessari per i gruppi consiliari, all'organizzazione di convegni, indagini, ricerche e studi.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58
Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 T.U. Ordinamento Enti Locali (D. Lgs.n.267/2000); il medesimo Decreto disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli Assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 59

Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art.69 D. Lgs. n.267/2000.
3. In conformità a quanto previsto nell'art.19 dello Statuto Comunale, il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificazione, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38 comma 8 del D. Lgs.n.267/2000, Ordinamento Enti Locali, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di Consigliere.

Art. 60

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato nel competente ufficio a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 61

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D. Lgs.n.267/2000, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le disponibilità logistiche mette a disposizione dei gruppi consiliari idonei locali, appositamente attrezzati.
3. Per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.
4. In sede di formazione del Bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
5. Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un Dirigente di servizio dell'Ente che le utilizza dietro indicazione del Presidente del Consiglio.
6. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

Art.62

Richiamo allo Statuto Comunale e alle leggi vigenti

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, ci si riporta integralmente alle norme dello Statuto Comunale e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.63
Norme transitorie

1. Entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente Regolamento i gruppi consiliari comunicano al Presidente del Consiglio i nominativi dei Consiglieri Comunali per la costituzione della Commissione Affari Istituzionali di cui al precedente art. 7. Il Presidente del Consiglio procederà all'insediamento e alla convocazione di tale Commissione nei modi e nei termini, di cui all'art.10, comma 1, del presente Regolamento.
2. Entro il termine di cui al precedente comma il Consiglio Comunale provvederà all'elezione del secondo Vice Presidente.